



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **Ordinanza N°02/2019**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°39357 in data 06/12/2018 della LTM S.r.l. di Porto Marghera (VE), con la quale è stata richiesta l'emissione di apposita Ordinanza di sicurezza della navigazione tesa a disciplinare gli specchi acquei limitrofi al canale Colombuola – Isola del Tronchetto durante i lavori di infissione di 4 (quattro) tripodi per la realizzazione di un nuovo ormeggio destinato ai *ferry boat* della ACTV;
- VISTA:** la nota protocollo n°15712 in data 27/10/20148 dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione in presenza delle unità impegnate nelle lavorazioni di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

che **nel periodo compreso tra il 10 e il 31 gennaio 2019** (estremi inclusi) la LTM S.r.l. eseguirà, per conto della ACTV e sotto la diretta supervisione del Responsabile alla Sicurezza appositamente designato secondo normativa vigente, l'infissione di 4 (quattro) tripodi per la realizzazione di un nuovo ormeggio destinato ai *ferry boat* della ACTV, interessando gli specchi acquei marittimi meglio evidenziati nell'allegato stralcio planimetrico.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nelle vicinanze degli specchi acquei interessati dalle attività lavorative devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza e comunque ad un regime tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta operante e mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 30 (trenta) dal mezzo nautico in attività.

I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai mezzi della Guardia Costiera e della FF.PP. e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

## **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).


Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative*



CAMERA COLONNARIA



LIVELLO DI INTERVENTO 70X40 cm

Scale and other technical specifications are listed vertically along the left edge of the drawing.